



# REGOLAMENTO DEL VERDE



## INDICE

### CAPO I: NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Norme generali	pag. 3
Art. 2 - Salvaguardia della vegetazione	pag. 3
Art. 3 - Progettazione pubblica	pag. 3
Art. 4 - Abbattimenti	pag. 3
Art. 5 - Potatura, capitozzatura ed eliminazione delle ferite	pag. 4
Art. 6 - Tutela del verde	pag. 5
Art. 7 - Terreni abbandonati e cura delle aree frontistanti la viabilità	pag. 5
Art. 8 - Divieti ed obbligo di intervento sui corsi d'acqua	pag. 6

### CAPO II: DIFESA E LOTTA OBBLIGATORIA

Art. 9 - Lotta obbligatoria	pag. 6
Art. 10 - Vegetazione spontanea infestante	pag. 7

### CAPO III: AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 11 - Bosco "La Versiliana"	pag. 7
Art. 12 - Gestione e manutenzione del verde pubblico attraverso sponsor	pag. 7
Art. 13 - Concessione di aree destinate a verde pubblico	pag. 8
Art. 14 - Divieti e prescrizioni	pag. 8

### CAPO IV: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Sanzioni	pag. 9
--------------------	--------

### ALLEGATI

Allegato I: Prescrizioni tecniche di cui all'art.5	pag. 10
Allegato II: Decreti di lotta obbligatoria di cui all'art.9	pag. 11

## CAPO I: NORME GENERALI E DEFINIZIONI

### Art. 1

#### Norme generali

1. Il presente regolamento disciplina la salvaguardia e gestione del verde esistente nel territorio Comunale sia pubblico che privato, per la tutela e l'impianto di alberature nonché per la cura e la realizzazione di parchi e giardini.
2. Ai fini del presente regolamento si richiama la seguente definizione:  
colletto: zona di passaggio tra fusto e radice situata a livello del terreno;

### Art. 2

#### Salvaguardia della vegetazione

1. I soggetti pubblici e privati devono rigorosamente conservare:
  - ◆ gli alberi che, ad un'altezza di 150 cm dal colletto, hanno circonferenza:
    - a) non inferiore a 125 cm (diametro indicativo 40 cm non rilevante ai fini del vincolo) per gli alberi di prima grandezza (altezza pianta a maturità > 18 m) a titolo esemplificativo rientrano in questa categoria piante come: pini, pioppi, frassino, abeti, faggio, platano, cedro del libano, castagno, palma delle canarie;
    - b) non inferiore a 95 cm (diametro indicativo 30 cm non rilevante ai fini del vincolo) per gli alberi di seconda grandezza (altezza pianta a maturità 12-18 m) a titolo esemplificativo rientrano in questa categoria piante come: acero, olmo, noce, tiglio, leccio, orniello, ontano, carpino, magnolia, quercia, sughera, palma da datteri;
    - c) non inferiore a 65 cm (diametro indicativo 20 cm non rilevante ai fini del vincolo) per gli alberi di terza grandezza (altezza pianta a maturità <12 m) a titolo esemplificativo rientrano in questa categoria piante come: cipresso, olivo, salice, tasso, corbezzolo, gelso, agrifoglio, cicas, tamerici;
  - ◆ gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 65 cm di circonferenza (diametro indicativo 20 cm non rilevante ai fini del vincolo), misurato a 150 cm di altezza da terra.
  - ◆ gli alberi, di nuovo impianto, cioè messi a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.
  - ◆ piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, o in conseguenza di prescrizioni impartite dal Comune o da altri Enti Pubblici a qualsiasi titolo, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
  - ◆ gli arbusti che per rarità della specie risultino di particolare pregio come individuati dall'art. 55 del DPGR n. 48/R 2003.
2. Non sono oggetto del presente regolamento tutti gli alberi coltivati per finalità economico produttive (piante da frutto, arboricoltura in generale) ad eccezione delle piante di olivo.

### Art. 3

#### Progettazione pubblica

1. I progetti pubblici relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle aree a verde, parchi o giardini o di pertinenza di immobili nella disponibilità dell'Ente, inclusi i parcheggi e la viabilità, devono essere elaborati di concerto con l'Ufficio Ambiente, fatta salva la sussistenza di un motivato interesse pubblico prevalente.
2. Per i progetti relativi agli interventi da eseguire a cura dei privati su aree destinate ad opere di urbanizzazione o di interesse pubblico, deve essere preventivamente acquisito il parere da parte dell'Ufficio Ambiente.

### Art. 4

#### Abbattimenti

1. **Abbattimenti eseguiti dall'Amministrazione Comunale:** gli abbattimenti di piante aventi caratteristiche riportate nell'art. 2 eseguiti dall'Amministrazione Comunale sono sottoposti a parere preventivo dell'Ufficio Ambiente.
2. **Abbattimenti eseguiti da privati:** è fatto assoluto divieto a chiunque di abbattere su tutto il territorio comunale, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Ambiente, le piante che presentano le caratteristiche riportate nell'art. 2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio Ambiente su apposito modulo predisposto dall'Ufficio stesso e a disposizione del

pubblico e corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal proprietario ovvero dalla relazione di un Tecnico Abilitato, nella quale oltre alle caratteristiche fisiche della pianta/e si possano riscontrare le motivazioni per l'abbattimento, le quali debbono essere:

- a) presenza di problemi strutturali sebbene non comportanti rischi immediati per l'incolumità delle persone;
  - b) rischi di danni ai fabbricati ed alle infrastrutture;
  - c) decadimento della qualità estetica dell'ambiente circostante causato dalla pianta presa in esame;
  - d) presenza di fitopatie in grado di compromettere definitivamente lo stato di salute della pianta e/o di trasmettersi alle piante circostanti;
  - e) altre motivazioni fondate su elementi oggettivi e attestate dal Tecnico ovvero dichiarate dal proprietario.
3. In caso di piante che costituiscano rischio per l'incolumità delle persone in relazione a gravi problemi strutturali, il proprietario deve richiedere all'Ufficio Ambiente emanazione di ordinanza per procedere all'abbattimento urgente. La richiesta deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ufficio stesso e a disposizione del pubblico e corredata dalla relazione di un Tecnico Abilitato, nella quale oltre alle caratteristiche fisiche della pianta/e si possano riscontrare le motivazioni di pericolosità e urgenza. Per le piante "morte in piedi" la richiesta potrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal proprietario anziché da relazione di un Tecnico Abilitato.
4. Per ogni pianta di cui viene autorizzato o ordinato l'abbattimento, l'Ufficio Ambiente prescrive un reimpianto specie per specie o in via sussidiaria di altra specie su valutazione dell'Ufficio. Qualora per motivi tecnici, asseverati dal Tecnico Abilitato nella relazione di cui sopra ovvero dichiarati dal proprietario, tale reimpianto non sia possibile, l'Ufficio prescrive il reimpianto in area pubblica nelle vicinanze della zona di abbattimento o, in via sussidiaria, l'Ufficio dispone l'incameramento della cauzione rinunciando alla prescrizione del reimpianto.
5. Per ogni pianta abbattuta deve essere corrisposta una cauzione di importo da determinarsi con separato provvedimento dirigenziale che viene restituita ad avvenuta dimostrazione del reimpianto. In difetto di reimpianto la cauzione è incamerata.
6. In ogni caso, la dimostrazione del reimpianto deve avvenire mediante presentazione nei termini assegnati, da parte del soggetto cui è stata prescritta, di apposita documentazione come da modello predisposto dall'Ufficio stesso e a disposizione del pubblico. In caso di mancata presentazione della documentazione attestante il reimpianto nei termini assegnati, l'Ufficio procede a sollecitarne la presentazione entro un congruo termine. La mancata presentazione, nonostante il sollecito, è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15.
7. Per le piante sottoposte a vincoli derivanti da leggi o norme o regolamenti sovra ordinati (Paesaggistica, Regolamento Forestale, Decreto Ministeriale per il cancro colorato del platano) ai sensi delle quali, ai fini dell'abbattimento, è obbligatorio ottenere nulla osta o autorizzazioni da altri Uffici nonché Enti territorialmente competenti, con la richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 il richiedente può presentare anche i documenti necessari ai fini dell'ottenimento del detto nulla osta o autorizzazione e che nel caso l'Ufficio Ambiente provvede ad avviare l'istruttoria presso l'Ufficio o l'Ente territorialmente competente. Tali Nulla osta o autorizzazioni sono vincolanti per l'Ufficio
9. L'Ufficio si riserva la verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà presentate dai proprietari ai sensi dei commi precedenti del presente articolo.

#### Art. 5

##### Potatura, capitozzatura ed eliminazione delle ferite

1. La potatura e capitozzatura delle piante devono essere eseguite come da prescrizioni tecniche di cui all'allegato I.
2. Le ferite, di origine traumatica, patogena o da potatura, devono essere ripulite dai brandelli di corteccia allo scopo di favorire una più rapida cicatrizzazione e dovranno essere disinfettate.
3. L'inosservanza di quanto prescritto al presente articolo ai commi 1 e 2 è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

## Art. 6

### Tutela del verde

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alle piante esistenti, in particolare mediante:
  - procedure di potatura errate;
  - il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili, ecc.) al colletto;
  - la combustione di sostanze di qualsiasi natura in prossimità dell'area di pertinenza della pianta;
  - l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
  - l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
  - il riporto di ricarichi superficiali di terreno, o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
  - l'asporto di terreno nell'area di pertinenza della pianta;
  - l'utilizzo di aree a bosco o a parco, nonché di quelle di pertinenza delle alberature, per deposito di materiale di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
  - gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.
3. Ai fini della salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi, è fatto divieto di installare cartellonistica di qualsiasi genere all'interno delle aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini, o sul loro perimetro, con la sola eccezione delle installazioni autorizzate dagli Uffici Comunali competenti.
4. Per quanto concerne le attività di cantiere è fatto obbligo di segnalare all'Ufficio Ambiente eventuali lavori che possano intaccare la salute e/o la stabilità delle piante, sia nella parte aerea che ipogea della stessa.
5. L'inosservanza di quanto prescritto al presente articolo ai commi 1, 2, 3 e 4 a è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.
6. Ai fini del presente articolo si intendono per piante gli alberi, gli arbusti ed i cespugli.

## Art. 7

### Terreni abbandonati e cura delle aree frontistanti la viabilità

1. E' fatto obbligo ai proprietari di garantire la pulizia accurata e sistematica dei terreni o delle resedi degli immobili e la cura delle alberature ivi presenti, così da evitare che l'incontrollato sviluppo di piante, rovi e sterpaglie causi:
  - degrado ambientale;
  - inconvenienti igienico-sanitari alle proprietà confinanti;
  - rischio di incendio;
  - la formazione di un habitat ideale per la proliferazione di popolazioni animali pericolose e/o fastidiose, come ratti, zanzare, flebotomi ed altri insetti;
  - problemi per la viabilità ed incidenti stradali.
2. Al fine della tutela del verde e dell'ambiente e per impedire l'abbandono di rifiuti da parte di terzi su terreni di proprietà privata, i proprietari hanno l'obbligo di recintarli. La violazione della presente obbligazione non comporta l'applicazione di sanzione amministrativa, fatte salve altre sanzioni di legge.
3. In ogni caso i proprietari di terreni, o delle resedi di immobili, aventi il fronte sulle strade pubbliche, o aperte al pubblico transito, devono provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno tre volte l'anno, entro il 30 aprile, il 30 giugno ed il 30 settembre, per una fascia di profondità di almeno tre ml dal bordo strada.
4. La situazione di degrado causata dall'inosservanza di quanto sopra descritto ai precedenti commi, deve essere segnalata dai cittadini che lo ritengano opportuno mediante compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Ambiente e a disposizione del pubblico. E' in ogni caso fatto salvo l'accertamento d'Ufficio.
5. L'inosservanza di quanto prescritto al presente articolo ai commi 1 e 3 è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge. La quantificazione dell'importo della sanzione in misura ridotta è definita dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 15 comma 2 in proporzione all'estensione della superficie del

terreno e/o del fronte strada.

6. L'Ufficio competente provvede alla verifica dello stato dei luoghi e, qualora riscontri l'inosservanza di quanto prescritto al presente articolo ai commi 1 e 3, provvede all'emissione di ordinanza dirigenziale per la sistemazione del terreno.
7. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza nel termine dalla stessa stabilito, l'Ufficio provvede, previa diffida, con mezzi propri, o avvalendosi di ditte specializzate, con addebito ai proprietari, o altro soggetto passivo, della relativa spesa.
8. E' in ogni caso fatto salvo l'intervento del Sindaco in presenza di problemi di natura igienico-sanitaria o di pubblica incolumità.

#### Art. 8

##### Divieti ed obbligo di intervento sui corsi d'acqua

1. E' vietato diserbare la vegetazione spontanea sia sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi che nelle aree incolte.
2. In prossimità di specchi e corsi d'acqua debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento di specie arboree o arbustive;
  - è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche.
3. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno tre volte l'anno, entro il 30 aprile, il 30 giugno ed il 30 settembre, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
4. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio devono essere smaltiti nel rispetto delle norme vigenti. E' vietato l'abbandono dei residui nell'alveo o sulle sponde dei fossi e canali.
5. L'obbligo di sfalcio di cui al comma 3 non si applica per i fossi e canali la cui manutenzione è affidata all'Ente pubblico.
6. L'inosservanza di quanto prescritto al presente articolo ai commi 1, 2, 3 e 4 a è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

#### CAPO II: DIFESA E LOTTA OBBLIGATORIA

#### Art. 9

##### Lotta obbligatoria

1. Sono sottoposti a controlli mirati parassiti particolarmente pericolosi e aggressivi per gli organismi vegetali, sebbene non ancora affermati in modo completo sul territorio, che a livello comunitario vengono etichettati come "organismi da quarantena". Il loro elenco è riportato nella Direttiva 2000/29/CE. Tra questi organismi, in ambito urbano, ne emergono alcuni per i quali sono state emanate normative nazionali specifiche, con misure obbligatorie per prevenirne o contenerne la diffusione. Tali organismi sono riportati nell'allegato II. Date le continue scoperte di nuovi organismi sul territorio pericolosi per le piante ed il continuo aggiornamento normativo in relazione alla loro presenza, con Deliberazione di Giunta Comunale è previsto l'aggiornamento dell'allegato II con l'introduzione di eventuali nuove specie accertate.
2. In caso di sospetto attacco ad una pianta, intendendo per essa albero, arbusto o cespuglio, da parte di uno degli organismi riportati nell'allegato II, è fatto obbligo per il proprietario di avvertire l'Ufficio Ambiente il quale provvede a contattare l'Ente competente territorialmente. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al presente comma, il proprietario è perseguibile, ai sensi di Legge, dalle competenti autorità ed è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.
3. Ai fini del prevenire o contenere la diffusione degli organismi, in caso l'Ufficio competente accerti l'attacco ad una pianta, il proprietario ha l'obbligo di intervenire conformemente alle prescrizioni e nei tempi impartiti dall'Ufficio. L'Ufficio competente provvede successivamente alla verifica dell'avvenuta effettuazione dell'intervento e qualora riscontri l'inosservanza di quanto prescritto al presente comma, provvede all'emissione di ordinanza dirigenziale per la realizzazione degli interventi prescritti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza nel termine dalla stessa stabilito, l'Ufficio provvede, previa diffida, con mezzi propri, o avvalendosi di ditte specializzate, con addebito ai proprietari, o altro soggetto passivo, della relativa spesa. L'inosservanza di quanto prescritto al presente comma è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge. E' in ogni caso fatto salvo l'intervento del Sindaco in presenza

di problemi di natura igienico-sanitaria o di pubblica incolumità.

4. In ogni caso per le potature o gli abbattimenti di piante colpite da organismi di cui all'allegato II è obbligatorio, per il proprietario, ricevere preventivamente il nulla-osta da parte dell'Ente competente. E' fatto divieto per l'operatore che esegue materialmente l'intervento di operare senza il nulla-osta di cui sopra. In caso di mancato rispetto di quanto al presente comma sia il proprietario che l'operatore sono perseguibili, ai sensi di Legge, dalle competenti autorità e sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.
5. In ogni caso, al fine di prevenire o contenere la diffusione di organismi o insetti nocivi, anche su eventuale richiesta del Servizio Sanitario o Fitosanitario competente, il dirigente può emanare ordinanza al fine di imporre obblighi specificamente mirati. L'inosservanza di quanto prescritto è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

#### Art. 10

##### Vegetazione spontanea infestante

1. Ai fini del contenimento della diffusione della vegetazione spontanea, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura, ecc.).
2. Qualora i mezzi agronomici di cui al comma precedente risultino inefficaci si può ricorrere all'impiego di erbicidi appositamente registrati per uso in verde urbano presso il Ministero della Sanità e in ottemperanza alla Legge vigente.
3. L'operatore ha l'obbligo di comunicare preventivamente l'intervento di cui al comma 2 all'Ufficio Ambiente come da modello predisposto dall'Ufficio e a disposizione del pubblico.
4. In caso di mancata comunicazione l'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa di cui dall'art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

### CAPO III: AREE VERDI PUBBLICHE

#### Art. 11

##### Bosco pinetato "La Versiliana"

1. Nel complesso boschivo comunale "La Versiliana" è vigente il Piano di Gestione Forestale quale strumento di pianificazione e gestione dei boschi ai sensi della legge R.T. n.39/00. Il Piano di Gestione Forestale è organizzato suddividendo i complessi boscati in particelle che rappresentano l'unità di gestione del bosco e la loro numerazione costituisce elemento di individuazione geografica unico e certo, valido per riferimenti di carattere tecnico ed amministrativo. Gli interventi eseguiti in tali aree devono essere conformi alle indicazioni tecniche dettate dal vigente Piano di Gestione Forestale.
2. La Giunta Comunale disciplina con proprio provvedimento l'utilizzo dei prodotti del bosco e dispone quali attività, soggette ad eventuali prescrizioni, devono essere autorizzate all'interno del bosco da parte dell'Ufficio Ambiente.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma precedente senza autorizzazione o il mancato rispetto delle prescrizioni ivi previste, è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

#### Art. 12

##### Gestione e manutenzione del verde pubblico attraverso sponsor

1. La Giunta Comunale può con proprio provvedimento disciplinare eventuali attività di sponsorizzazione, in attuazione dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000, su alcune aree e spazi a verde pubblico. I contratti di sponsorizzazione sono conclusi con ditte pubbliche o private, privati, associazioni, fondazioni. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
2. Ai fini del presente regolamento si specifica che si intende:
  - a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un altro soggetto (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

- b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti ecc. ovvero di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
  - c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
  - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
  - e) per "veicolazione dell'immagine dello sponsor": qualsiasi modalità convenuta con la quale il Comune si impegna a veicolare l'immagine dello sponsor come corrispettivo del contratto.
3. Con atto di Giunta Comunale vengono individuate, nell'ambito del territorio comunale, le aree verdi sponsorizzabili, nonché le relative modalità di loro manutenzione e gestione.
  4. La Giunta Comunale può affidare, sulle aree assegnate, le attività di gestione solo tra le seguenti:
    - manutenzione ordinaria;
    - pulizia;
    - piantumazione;
    - sorveglianza;
    - smaltimento di materiale vegetale;
    - partecipazione finanziaria agli oneri sostenuti dall'Ente per la gestione e la manutenzione del verde pubblico.
  5. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Ufficio competente. E' comunque facoltà della Giunta Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni a soggetti specializzati nel campo pubblicitario.
  6. I contratti di sponsorizzazione non possono includere l'autorizzazione all'utilizzo dello "spazio pubblicitario". Tale autorizzazione deve essere rilasciata dall'Ufficio competente in merito alle esposizioni pubblicitarie preventivamente alla sottoscrizione del contratto e subordinatamente all'affidamento amministrativo.
  7. Le somme eventualmente derivanti dalle attività di sponsorizzazione, eccezion fatta per quelle derivanti dalle imposte pubblicitarie, sono introitate in apposito capitolo del bilancio comunale.

#### Art. 13

##### Concessione di aree destinate a verde pubblico

1. Possono essere dati in concessione spazi destinati a verde pubblico per cerimonie e/o attività ludico ricreative senza scopo di lucro, previa autorizzazione dell'Ufficio competente il quale nella propria istruttoria sente gli Uffici interessati per eventuali prescrizioni. L'accertato mancato rispetto delle prescrizioni impartite è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.
2. La Giunta Comunale con proprio provvedimento individua le aree di cui al comma precedente e la relativa tariffa per l'uso.

#### Art. 14

##### Divieti e prescrizioni

1. E' tassativamente vietato:
  - ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
  - eliminare, distruggere, danneggiare e tagliare alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
  - raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno e minerali;
  - la messa a dimora di piante alloctone salvo parere favorevole dell'ufficio competente;
  - provocare danni a strutture e infrastrutture;
  - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e natura;
  - inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
  - abbandonare rifiuti e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione;
  - il danneggiamento delle fontane nonché gettare nelle medesime e nei corsi d'acqua oggetti solidi o liquidi;
  - usare impropriamente le strutture ludiche;



- accendere fuochi liberi nei periodi di divieto;
  - soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;
  - tenere cani liberi senza il prescritto guinzaglio;
  - permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
  - permettere ad un animale, in proprio affidamento, di creare qualsivoglia tipo di danno;
  - permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma precedente è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

#### CAPO IV: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 15

##### Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
2. La quantificazione dell'importo oggetto di pagamento in misura ridotta viene definito con provvedimento di Giunta Comunale.
3. Gli importi delle sanzioni sono introitati in apposito capitolo del bilancio comunale e vengono di regola destinati alla gestione del verde.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/04/2012, eccezion fatta per gli art. 3, 11, 12, 13 e 14 che entrano in vigore dal 01/01/2012.
5. Sono abrogate tutte le norme e i relativi provvedimenti attuativi vigenti nel Comune di Pietrasanta che siano incompatibili col presente regolamento.

## ALLEGATO I: Prescrizioni tecniche di cui all'art. 5

1) Generalità sulla potatura: un albero caratterizzato da valore ornamentale, ben piantato e ben coltivato, esente da patologie, necessita solo sporadicamente di potature che sono invece caratteristiche delle specie arboree da produzione. La potatura, specie se incisiva, ha molte conseguenze negative come:

- l'asportazione di superfici fogliari riduce la disponibilità di nutrienti, compromettendo la salute di tutta la pianta e causando alcune volte il disseccamento delle radici;
- il taglio dei rami comporta l'emissione di molti germogli inseriti debolmente che possono staccarsi e diventare pericolosi per l'incolumità pubblica;
- la sovrapproduzione di questi germogli crea, unita alla potatura, la perdita della "freccia" e quindi dell'architettura naturale della pianta;
- durante la potatura, se non vengono usati e disinfettati correttamente gli attrezzi, i patogeni fungini e i virus possono passare da una pianta all'altra, allargando la loro infestazione perché le ferite che si vengono a creare dopo i tagli diventano facili vie di accesso per patogeni fungini, virus e insetti;

La potatura è quindi un evento raro, che deve essere previsto solo:

- per effettuare la pulizia da rami secchi, lesionati o malati;
- per problemi di pubblica incolumità;
- per la difesa fitosanitaria;
- per rimuovere ostacoli alla viabilità;
- per il contenimento della chioma;
- per eventuali danni alle infrastrutture.

2) **Capitozzatura:** e' fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo di questa pratica culturale, in quanto prevede la riduzione drastica dell'apparato aereo con l'asportazione di branche principali e interrompe la crescita apicale della pianta, compromettendo il portamento, la struttura e l'equilibrio biologico della pianta, non che il suo valore estetico; potrà essere praticata solo su alberi che in passato abbiano subito ripetuti interventi errati, per i quali non è più possibile effettuare interventi di recupero.

3) **Disposizioni tecniche:**

a) **Zone Boscate:** in queste zone le potature pur se liberamente esercitabili devono essere eseguite nelle modalità stabilite dall'art. 16 del DPGR n. 48/R 2003 che cita quanto segue:

**Comma 1:** La potatura delle piante è liberamente esercitabile purché effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma o finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. In particolare, sulle piante di conifere la potatura deve essere effettuata rasente il colletto del ramo ed in modo da non danneggiare la corteccia e può essere effettuata non oltre la metà inferiore dell'altezza delle piante, fatta eccezione per:

- a) le piante di cipresso nelle quali, fermo restando detto limite, la potatura è ammessa fino ad un'altezza massima di 3 metri;
- b) le piante di pino domestico, sulle quali la potatura può essere effettuata nei due terzi inferiori del tronco.

**Comma 2:** Non è soggetta alle disposizioni tecniche di cui al comma 1 la potatura effettuata per:

- a) la rimozione di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose, da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura;
- b) la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni;
- c) la raccolta di materiale di propagazione vegetativa in conformità ai disciplinari di gestione dei boschi, piante od arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.

**Comma 3:** Per le specie soggette a particolari fitopatie, devono essere osservate le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando eventuali specifiche disposizioni in materia.

b) **ZonenonBoscate:**

- le potature devono rispettare la struttura della pianta, salvaguardando la ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 10,
- le potature devono comportare una riduzione della chioma non superiore al 25%,
- i tagli devono essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi;
- gli alberi già gravemente compromessi da potature drastiche precedenti non rientrano nelle norme su dette, gli strumenti, come i tagli, dovranno essere disinfettati, così da evitare il passaggio o l'insediamento di patogeni fungini, insetti e virus nelle piante soggette a potature.

ALLEGATO II: Decreti di lotta obbligatoria cui all'art. 9

1. Cancro Colorato del Platano  
D.M. 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*" e note tecniche per la "Salvaguardia del platano dal cancro colorato - *Ceratocystis fimbriata*" del 18 giugno 1998;
2. Colpo di Fuoco Batterico  
D.M. 27 marzo 1996 " Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*)"
3. Processionaria del Pino  
D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*".
4. **Matsucoccus Feytaudi**  
D.M. 22 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)" del pino marittimo.
5. Punteruolo rosso della Palma  
D.M. 07 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus*. Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e ss.mm.ii".